

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Telefono 0783 939000 - Telefax 0783 939023 - C.F. e P. IVA 00073870958
Internet: <http://www.comune.villaverde.oristano.it> E-mail: villaverde@comune.villaverde.oristano.it
PEC.: comune.villaverde@legalmail.it

**REGISTRO GENERALE
N. 5 - DEL 18-06-2025**

Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 18-06-2025

OGGETTO

LEGGE 28 GIUGNO 2024, N. 90 RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE E DI REATI INFORMATICI" - INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8, COMMA 1 E NOMINA DEL REFERENTE DELLA CYBERSICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciotto** del mese di **giugno**

IL SINDACO

Visto lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 14.11.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 58 del 04.10.2011 e ss.mm.ii.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTA la Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

VISTO il Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138. Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148, e le esclusioni dall'applicazione della disciplina previste dall'art. 3, comma 6, e dall'Allegato III;

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015;

VISTA la LEGGE 28 giugno 2024, n. 90 recante *Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*, con particolare riferimento all'art. 8, co. 1, secondo il quale *“I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, individuano, ove non sia già presente, una struttura, anche tra quelle esistenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che provvede: a) allo sviluppo delle politiche e delle procedure di sicurezza delle informazioni; b) alla produzione e all'aggiornamento di sistemi di analisi preventiva di rilevamento e di un piano per la gestione del rischio informatico; c) alla produzione e all'aggiornamento di un documento che definisca i ruoli e l'organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni dell'amministrazione; d) alla produzione e all'aggiornamento di un piano programmatico per la sicurezza di dati, sistemi e infrastrutture dell'amministrazione; e) alla pianificazione e all'attuazione di interventi di potenziamento delle capacità per la gestione dei rischi informatici, in coerenza con i piani di cui alle lettere b) e d); f) alla pianificazione e all'attuazione dell'adozione delle misure previste dalle linee guida per la cybersicurezza emanate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; g) al monitoraggio e alla valutazione continua delle minacce alla sicurezza e delle vulnerabilità dei sistemi per il loro pronto aggiornamento di sicurezza”*;

VISTO altresì il comma 2 della suddetta disposizione secondo il quale *“Presso le strutture di cui al comma 1 opera il referente per la cybersicurezza, individuato in ragione di specifiche e comprovate professionalità e competenze in materia di cybersicurezza. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non dispongano di personale dipendente fornito di tali requisiti, possono conferire l'incarico di referente per la cybersicurezza a un dipendente di una pubblica amministrazione, previa autorizzazione di quest'ultima ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il referente per la cybersicurezza svolge anche la funzione di punto di contatto unico dell'amministrazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalle normative settoriali in materia di cybersicurezza cui è soggetta la medesima amministrazione. A tale fine, il nominativo del referente per la cybersicurezza è comunicato all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”*;

VISTO il Decreto legge 14 giugno 2021, n. 82 *Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale* convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTO il Piano Triennale per l'informatica nella PA per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 18.12.2024;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n.47 del 23.09.2020 concernente la designazione del Responsabile della Transizione Digitale (RTD) della Dott.ssa Elisabetta Ghisu, ai sensi dell'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), quale figura chiave per l'implementazione delle strategie di digitalizzazione dell'Ente e per il coordinamento delle iniziative legate alla sicurezza informatica;

CONSIDERATO che, in attuazione delle norme e degli obiettivi contenuti nella L. n. 90/24, viene individuato l'Ufficio Amministrativo quale struttura cui affidare le funzioni previste dall'art. 8, co. 1 e, in particolare: *“a) sviluppo delle politiche e delle procedure di sicurezza delle informazioni; b) produzione e aggiornamento di sistemi di analisi preventiva di rilevamento e di un piano per la gestione del rischio informatico; c) produzione e aggiornamento di un documento che definisca i ruoli e l'organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni dell'amministrazione; d) produzione e aggiornamento di un piano programmatico per la sicurezza di dati, sistemi e infrastrutture dell'amministrazione; e) pianificazione e attuazione di interventi di potenziamento delle capacità per la gestione dei rischi informatici, in coerenza con i piani di cui alle lettere b) e d); f) pianificazione e attuazione dell'adozione delle misure previste dalle linee guida per la cybersicurezza emanate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; g) monitoraggio e valutazione continua delle minacce alla sicurezza e delle vulnerabilità dei sistemi per il loro pronto aggiornamento di sicurezza”*;

CONSIDERATO che, alla luce delle funzioni già svolte dal Responsabile per la transizione digitale, pare opportuno affidare ad esso le seguenti ulteriori funzioni previste dalla norma sopra riportata: *“a) sviluppo delle politiche e delle procedure di sicurezza delle informazioni; b) produzione e aggiornamento di sistemi di analisi preventiva di rilevamento e di un piano per la gestione del rischio informatico; c) produzione e aggiornamento di un documento che definisca i ruoli e l'organizzazione del sistema per la sicurezza delle informazioni dell'amministrazione; d) produzione e aggiornamento di un piano programmatico per la sicurezza di dati, sistemi e infrastrutture dell'amministrazione; e) pianificazione e attuazione di interventi di potenziamento delle capacità per la gestione dei rischi informatici, in coerenza con i piani di cui alle lettere b) e d); f) pianificazione e attuazione dell'adozione delle misure previste dalle linee guida per la cybersicurezza emanate dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; g) monitoraggio e valutazione continua delle minacce alla sicurezza e delle vulnerabilità dei sistemi per il loro pronto aggiornamento di sicurezza”*, procedendo alla sua nomina quale referente per la cybersicurezza ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, co. 2, L. n. 90/24;

RITENUTO, pertanto, opportuno individuare l'Ufficio amministrativo quale struttura cui affidare le funzioni previste dall'art. 8, co. 1 della L. n.90/24 e di nominare la Dott.ssa Elisabetta Ghisu, già RTD del Comune di Villa Verde, quale referente per la cybersicurezza;

DECRETA

1. Di individuare la struttura organizzativa dell'Ente cui sono attribuiti i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 90 del 2024 nell'Ufficio Amministrativo, alla stregua delle motivazioni sopra riportate.
2. Di nominare referente per la cybersicurezza dell'Ente la Dott.ssa Elisabetta Ghisu, già RTD del Comune di Villa Verde, cui sono attribuiti i compiti di cui al comma 1 dell'articolo 8

- della legge n. 90 del 2024 ai sensi dell'articolo 8, della legge n. 90 del 2024, alla stregua delle motivazioni sopra riportate.
3. Di pubblicare il presente decreto nei modi di legge e comunicarlo all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 90 del 2024, secondo le modalità previste al seguente link:
- ✓ <https://www.acn.gov.it/portale/w/referente-cybersicurezza-le-modalita-di-comunicazione>.

Villa Verde, li 18-06-2025

IL SINDACO
DR. SANDRO MARCHI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005)